

NOTIZIARIO

ASPI



Ottobre 2004

Sommaro

VARIE

Continuano a pervenire richieste se si può applicare l'aliquota del 10 per il trasporto di fanghi e liquami da spurgo pozzi neri

Più volte è stato rivolto il quesito se gli interventi per raccolta e trasporto di fanghi e liquami da spurgo pozzi neri debbano essere assoggettati all'aliquota IVA del 20 o del 10.

Su un numero de "il Sole 24 ore" del 1999, nella rubrica "l'Esperto risponde", si sosteneva la possibilità di applicare l'aliquota del 10 in quanto l'attività in questione poteva essere configurata come attività di manutenzione, simile, per esempio, alla pulizia di canne fumarie delle caldaie delle civili abitazioni. In quell'occasione, tuttavia, la risposta dell'Esperto non era esauriente per gli operatori, date le molteplici interpretazioni dei loro interventi presso pubblici e privati.

Sempre sul giornale "il Sole 24 ore", nella solita rubrica "l'Esperto risponde", del 10 marzo 2003, invece viene data una risposta precisa e coincidente con le risposte da noi date ai quesiti pervenuti negli ultimi due anni, con riferimento al DPR 633/1972 più aggiornato, tenuto anche conto che l'articolo 31, con il comma 30, della Legge 448 del 23.12.1998 (finanziaria 98), introduce modifiche al DPR 633/1972, relativo all'applicazione delle aliquote IVA.

Se si consulta un Manuale dell'IVA aggiornato, che contenga il DPR 633/1972 con le successive modifiche ed integrazioni sino ai nostri giorni, nell'ultima parte - in Appendice - tabella A - parte terza - caso sedicesimo del punto 127, si ritrova esattamente quanto riportato su "il Sole 24 ore" del 10 marzo scorso, con riferimento chiaro al D.Lgs 22 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), con riferimento inequivocabile all'attività di raccolta e trasporto di spurgo pozzi neri, alla raccolta di rifiuti speciali ed a quella di rifiuti urbani. Se si consulta, inoltre, il D.Lgs. 22 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), anche sul nostro sito www.associazioneaspi.it, all'articolo 6 - lettera d) si trova la definizione:

"gestione" = "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura"

I Commercialisti più prudenti fanno applicare l'aliquota del 20% sull'attività in questione per non esporre, si ritiene, i loro Clienti a contestazioni dei funzionari del fisco in sede di verifiche; quindi fanno seguire il percorso più scontato per il fisco, ma tolgono a talune Imprese ed ai loro Clienti il rilevante vantaggio di imposta limitata al 10 consentita dalle norme in vigore. Le interpretazioni coincidenti dell'Esperto de "il Sole 24 ore" e nostra, trovano conferma anche in una risposta data dall'Agenzia delle Entrate della Regione Lombardia, a specifica domanda.

Riteniamo comunque che ogni impresa interessata debba seguire, dopo discussione approfondita del tema, il parere del proprio commercialista, il quale, professionalmente e responsabilmente, aggiornerà il proprio cliente sull'evoluzione delle norme anche per quanto riguarda la definizione di nuove aliquote IVA.

Una recente comunicazione dell'Ufficio delle Entrate di Roma (ottobre 2004) ha ulteriormente confermato la nostra interpretazione sull'IVA al 10.